

Prot. n. AIA/CRA/05/133

Bologna, li 05/01 2005

Oggetto: Qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative rese da soci di s.r.l. ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane.

Su proposta degli esperti della Commissione Regionale per l'Artigianato Ansaloni e Simoncini, la CRA nella seduta del 16/12/04 ha deliberato quanto segue.

L'art. 5, comma 3 della legge quadro per l'artigianato, con la modifica introdotta dall'art. 13 della legge 57 del 2001 prevede letteralmente:

"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. "

A differenza delle società personali e delle s.r.l. con unico socio, l'iscrizione delle società a responsabilità limitata all'Albo delle Imprese Artigiane è facoltativa e si basa, fra l'altro, su una "autocertificazione" del socio che dichiara di prestare la propria opera nell'impresa in misura prevalente. Il legislatore del 2001, nell'intento di ampliare l'esercizio in forma societaria dell'impresa artigiana, ha introdotto un significativo elemento di novità, imponendo alla maggioranza dei soci, nell'ambito di una società di capitali, l'esecuzione di prestazioni lavorative da inserire nel processo produttivo.

Per quanto riguarda l'inquadramento giuridico delle prestazioni rese dai soci, cui consegue, a seconda della soluzione prescelta, il correlato regime previdenziale e fiscale, si può rilevare quanto segue, anche alla luce, della riforma del diritto societario attuata dal D.lgs. n. 6 del 2003.

E' indubbio - e questa è considerazione comune ai regimi pre e post riforma che l'esercizio prevalente di attività lavorativa del socio nel processo produttivo non possa essere

ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato, emergendo una chiara situazione di incompatibilità con la formulazione e la *ratio* dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985.

Analoghe considerazioni potevano essere fatte, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.276 del 2003 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ora, dopo la Riforma del Mercato del Lavoro ("legge Biagi") e in particolare con l'introduzione del lavoro a progetto, alla perdurante incompatibilità tra posizione di socio artigiano e titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa società si aggiunge la radicale impossibilità di soddisfare, mediante contratti di lavoro a progetto - necessariamente a durata determinata e collegati alla realizzazione di uno specifico progetto o programma di lavoro - l'esercizio continuativo di attività lavorativa nel processo produttivo richiesto dalla legge 443/1985.

Pertanto, si può escludere la possibilità di ricondurre la prestazione lavorativa svolta dal socio ad una tipologia negoziale esterna ed aggiuntiva rispetto al contratto sociale, sia essa di lavoro subordinato o parasubordinato.

Deve inoltre escludersi che l'attività lavorativa del socio possa essere ricondotta alle funzioni di amministrazione della società, che rappresentano un profilo distinto ed autonomo rispetto al lavoro prestato nell'ambito del processo produttivo.

Con la riforma del 2003 del diritto societario si prospettano due fattispecie:

1) la prestazione lavorativa del socio richiesta dalla legge n. 443 del 1985, è riconducibile al conferimento di prestazioni d'opera. esplicitamente ammesso anche nelle società a responsabilità limitata. Infatti, in base all'attuale formulazione dell'art. 2464 c.c. *"il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria in cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società"*.

2) prestazione lavorativa del socio è riconducibile ad una prestazione accessoria. Nonostante la riforma del diritto societario abbia soppresso la norma di rinvio che consentiva la previsione di prestazioni accessorie nelle società a responsabilità limitata - analogamente a quanto espressamente previsto dall'art. 2345 C.C. per le società per azioni - secondo la dottrina prevalente non se ne può dedurre l'impossibilità di continuare ad introdurle nelle s.r.l. sulla base dei principi di autonomia negoziale.

Sul piano formale, sembra indiscusso che l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie debba risultare dall'atto costitutivo, che deve determinarne anche il contenuto, la durata, le modalità di svolgimento, il compenso - tenendo conto delle norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni - nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, si possono formulare i seguenti assunti:

- eventuali soci di imprese artigiane inquadrati come lavoratori subordinati o aventi un contratto a progetto non sono da conteggiare come "soci artigiani" che concorrono a formare quella "maggioranza di soci che deve svolgere prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo" richiesta per poter ottenere l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (cfr. comma 3 dell'art. 5 della legge 443/1985, così come modificato dall'art. 13 della legge 5/3/2001 n. 57);
- ai fini dell'iscrizione all'Albo non è influente il fatto che il socio abbia conferito prestazioni d'opera;
- l'iscrizione all'Albo non è pregiudicata dalla presenza di soci iscritti all'INPS - Gestione Artigiani che percepiscono un compenso come remunerazione del proprio incarico di amministratore o per prestazioni accessorie previste dal contratto sociale.

Poiché in questi casi, attualmente, i soci artigiani sono soggetti ad una doppia contribuzione previdenziale (INPS- Gestione Artigiani e INPS Gestione Separata), si auspica che intervenga una modifica legislativa che ponga fine a questa situazione anomala ed onerosa.

Il Presidente CRA

Giacco Cavassini

